Istruzioni della Cancelleria federale sulla protezione dei dati in seno alla Cancelleria federale

del 28 agosto 2023

La Cancelleria federale
emana le seguenti istruzioni:

1 Oggetto

Le presenti istruzioni disciplinano i compiti e le competenze in seno alla Cancelleria federale (CaF) in materia di applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati.

2 Organizzazione

2.1 Il capo della Sezione del diritto è il consulente della CaF per la protezione dei dati (consulente per la protezione dei dati). Designa un sostituto.

2.2 I responsabili dei processi operativi e i responsabili dei progetti provvedono all'osservanza delle disposizioni federali in materia di protezione dei dati.

2.3 I capisezione provvedono affinché per ogni trattamento di dati personali sia designato un responsabile del processo operativo o un responsabile del progetto.

3 Compiti del consulente per la protezione dei dati

3.1 Il consulente per la protezione dei dati assicura la coerenza e il coordinamento della protezione dei dati in seno alla CaF. Fornisce inoltre informazioni e consulenza per le questioni riguardanti le disposizioni in materia di protezione dei dati.

3.2 Il consulente per la protezione dei dati è il servizio di contatto dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e funge da interlocutore per le persone interessate (art. 26 cpv. 2 lett. b e 28 dell'ordinanza del 31 agosto 2022[1] sulla protezione dei dati [OPDa]).

3.3 Oltre ai compiti di cui all'articolo 10 della legge federale del 25 settembre 2020[2] sulla protezione dei dati (LPD) e all'articolo 26 OPDa, ha i compiti seguenti:

1 RS **235.11**

a. fornire consulenza al cancelliere della Confederazione e alla direzione;

b. preparare le decisioni impugnabili mediante ricorso;

c. occuparsi, in collaborazione con i servizi interessati, dei ricorsi che coinvolgono la CaF;

d. informare la direzione, le sezioni interessate e altri servizi interessati in merito all'emanazione di decisioni formali, allo svolgimento di procedure di ricorso e all'esito delle stesse;

e. notificare le attività di trattamento della CaF all'IFPDT (art. 12 cpv. 4 LPD);

f. guidare il gruppo di lavoro interdipartimentale per la protezione dei dati;

g. definire i processi applicati in seno alla CaF in materia di protezione dei dati.

3.4 Il consulente per la protezione dei dati funge inoltre da mediatore in caso di controversie in seno alla CaF riguardanti le disposizioni in materia di protezione dei dati. In assenza di una soluzione consensuale, sottopone il caso alla direzione affinché prenda una decisione.

3.5 Il consulente per la protezione dei dati verifica l'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati in seno alla CaF.

4 Informazioni destinate al consulente per la protezione dei dati

I responsabili dei processi operativi e i responsabili dei progetti informano tempestivamente il consulente per la protezione dei dati in merito a ogni questione riguardante la protezione dei dati e in particolare riguardo a:

a. progetti che comportano il trattamento di dati personali;

b. modifiche di informazioni riguardanti un'attività di trattamento della CaF notificata ai sensi dell'articolo 12 capoverso 4 LPD[3];

c. previste comunicazioni all'estero di dati personali (art. 16–18 LPD);

d. eventuali controversie in materia di protezione dei dati.

5. Diritti della persona interessata

5.1 Se viene presentata una domanda d'accesso, il consulente per la protezione dei dati coordina la risposta da indirizzare alla persona interessata. Il responsabile del processo operativo o il responsabile del progetto fornisce al consulente per la protezione dei dati entro dieci giorni le informazioni previste dall'articolo 25 capoverso 2 LPD[4].

2 RS **235.1**
3 RS **235.1**

5.2 Le domande di rettifica dei dati (art. 41 cpv. 2 lett. a LPD) che non danno luogo a una controversia sono evase dalla sezione responsabile del trattamento dei dati.

5.3 Se la persona interessata si oppone al trattamento dei dati o chiede che la decisione venga pubblicata o comunicata a terzi (art. 37 e 41 LPD), il responsabile del processo operativo o il responsabile del progetto informa senza indugio il consulente per la protezione dei dati.

6. Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

6.1 I responsabili dei progetti provvedono affinché siano svolte l'analisi preliminare dei rischi e la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati secondo le direttive VIPD del 28 giugno 2023[5].

6.2 Trasmettono tali documenti al consulente per la protezione dei dati concedendogli il tempo necessario per esprimersi in merito.

7. Violazione della sicurezza dei dati

7.1 Ogni collaboratore che constata una violazione della sicurezza dei dati (art. 5 lett. h LPD[6] e 15 OPDa[7]) informa immediatamente il responsabile del processo operativo o il responsabile del progetto.

7.2 Il responsabile del processo operativo o il responsabile del progetto informa immediatamente:

a. il caposezione e il membro di direzione responsabili per il processo operativo o il progetto;

b. il consulente per la protezione dei dati;

c. il responsabile della sicurezza informatica; e

d. gli altri servizi interessati.

7.3 Il responsabile del processo operativo o il responsabile del progetto comunica con la massima sollecitudine il tipo di violazione della sicurezza, le sue conseguenze e le misure adottate o previste.

7.4 Sono salve altre disposizioni, in particolare le regole riguardanti la gestione delle crisi nonché gli eventuali processi applicabili ai servizi standard per la gestione delle violazioni della sicurezza dei dati.

4 RS **235.1**
5 FF **2023** 1882
6 RS **235.1**
7 RS **235.11**

8. Progetti pilota

8.1 Se si prevede di svolgere un progetto pilota (art. 15 della legge federale del 17 marzo 2023[8] concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità [LMeCA], art. 35 LPD[9] e art. 32–34 OPDa[10]), il responsabile del progetto consulta dapprima il consulente per la protezione dei dati.

8.2 La relativa proposta al cancelliere della Confederazione (art. 15 cpv. 4 LMeCA) o al Consiglio federale (art. 35 cpv. 1 LPD) è preparata dalla sezione responsabile del progetto. Il consulente per la protezione dei dati è consultato prima che venga informato l'IFPDT (art. 33 OPDa) e prima che abbia luogo la consultazione degli uffici. Il consulente per la protezione dei dati è informato riguardo al parere espresso dall'IFPDT e all'esito della consultazione degli uffici.

9 Diritto di consultazione del consulente per la protezione dei dati

Nello svolgimento dei propri compiti, il consulente per la protezione dei dati ha il diritto di consultare dati personali.

10 Abrogazione di un altro atto

Le istruzioni della Cancelleria federale del 22 giugno 2010 sull'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati in seno alla Cancelleria federale sono abrogate.

11 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° settembre 2023.

28 agosto 2023 In nome della Cancelleria federale:

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

8 FF **2023** 787
9 RS **235.1**
10 RS **235.11**